



COMUNE DI CASTELFONDO

PROVINCIA DI TRENTO

A V V I S O

OGGETTO: SESSIONE FORESTALE - ANNO 2015.

Si porta a pubblica conoscenza che il giorno **20 gennaio 2015, alle ore 14,00**, presso il Municipio di Castelfondo si terrà la sessione forestale per l'anno 2015.

Per quanto sopra è necessario che tutti gli aventi diritto che intendono usufruire dei beni oggetto di uso civico: SORT LEGNA – BUONI LEGNA – PERIZIE E SORTI FIENO, si rechino personalmente presso gli uffici comunali per sottoscrivere le richieste:

entro le ore 12,00 di VENERDI' 16 GENNAIO 2015

Tale data è perentoria ed inderogabile.

Per quanto riguarda la richiesta del Buono legna si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 bis del Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico approvato con delibera consiliare n.ro 5 dd. 29.01.1987 modificato con delibera consiliare n.ro 20 dd. 10.04.1987, la Giunta comunale, in sede dell'esame previsto all'art. 10, determinerà in relazione alle esigenze di coltivazione del bosco, il numero delle domande di buoni legna annualmente accoglibili, sulla base delle precedenze indicate dal medesimo articolo.

In riferimento alla definizione della categoria "persone anziane" la Giunta Comunale nell'esercizio della competenza assegnatele dal III° comma dell'art. 12 del Regolamento in parola, considererà quale discriminante per l'attribuzione di tale requisito, il compimento di anni 68 di età nel corso del corrente anno, così come stabilito nella seduta del 27.12.2012.

All'atto della prenotazione si dovrà inoltre provvedere al relativo pagamento:

* SORTI LEGNA	Euro 18,00
* BUONI LEGNA	Euro 18,00
* SORTI FIENO	Euro 18,00

Entro il suddetto termine si possono inoltre richiedere eventuali autorizzazioni per taglio piante su terreni privati.

Per quanto riguarda unicamente la richiesta della Sort del Fieno il periodo di prenotazione viene prorogato fino alle ore 12,00 del **31 LUGLIO 2015**.

Dopo tale data non si accetteranno ulteriori richieste.

Il diritto di uso civico è disciplinato dalla Legge Provinciale 13 marzo 2002, n. 5.

L'art. 2 della citata legge stabilisce che: "L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico, come definiti ai sensi dell'art. 1, spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed iscritto nelle liste elettorali del Comune per l'elezione degli organi comunali." si evince che **è tassativamente esclusa ogni altra possibilità di godimento a qualsiasi titolo del diritto di uso civico.**

Nel ribadire che il comma 4 dell'art. 2 della citata legge stabilisce che: "agli effetti di questa legge per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale" si rammenta altresì, che essendo tali diritti **inalienabili, imprescrittabili ed inusucapibili** quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle popolazioni rurali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro – silvo – pastorale trentino, **è vietata ogni forma di commercializzazione del diritto nonché l'esercizio distorto dello stesso.**

Castelfondo, 02 gennaio 2015

PROT. 02

